



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE che fissa la tassa annua di base per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 2 maggio 2017

Il Municipio di Caslano,

visto il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 7 maggio 2003 approvato dalla Sezione degli enti locali l'8 luglio 2003, in particolare gli art. 16 e 18;

richiamate le disposizioni della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 192) e del Regolamento comunale del 4 dicembre 2002 (art. 70);

decide:

1. La tassa annua di base è definita secondo i seguenti soggetti:

- persone sole e persone esenti d'imposta	fr. 45.00
- economie domestiche con più persone	fr. 90.00
- residenze primarie sfitte	fr. 45.00
- residenze secondarie	fr. 100.00
- artigiani, commerci, negozi, uffici e esercizi pubblici	fr. 180.00
- supermercati, stazioni di servizio e industrie	fr. 280.00
2. La tassa di base è prelevata mediante fattura emessa dal Comune.
3. Le tasse sopra elencate sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura fissata dall'Autorità federale.
4. Entrata in vigore della presente ordinanza: 1° gennaio 2016.
5. Contro le disposizioni contenute nell'ordinanza è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: E. Taiana
Il Segretario: I. Casanova

6987 Caslano, 4 maggio 2017

Publicato agli albi comunali dal 8 maggio 2017 al 7 giugno 2017